



Oggetto: ICI – Certificazione perdita gettito ICI fabbricati gruppo D – Chiarimenti su adempimenti previsti dal decreto legge 154/2008 convertito in legge 4 dicembre 2008, n. 189

1. Il D.L. 154/2008

L'art. 2 *quater* del D.L. 7 ottobre 2008, n.154, convertito con legge 4 dicembre 2008, n.189, prevede al comma 7 che *«le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'interno 1° luglio 2002, n.197, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, anche se già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'interno, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2009 ed essere corredate da un'attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, nonché asseverate dall'organo di revisione contabile, che evidenzia le minori entrate registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e i relativi contributi statali a tale titolo comunicati»*.

Sull'argomento è poi intervenuto, con circolare n.6 del 24 dicembre 2008, il Ministero dell'interno, il quale ha fornito chiarimenti in merito alle modalità ed ai soggetti tenuti alla trasmissione.

Da ultimo, con nota prot. 27100 del 29 dicembre 2008, il Ministero dell'Economia e Finanze ha fornito chiarimenti operativi in merito ai casi che danno diritto alla corresponsione del contributo erariale.

Va rilevato che sia, l'art. 2 *quater* quanto i due interventi ministeriali summenzionati, hanno generato numerosi dubbi, sia con riferimento al "contenuto" dell'attestazione che deve essere firmata dal responsabile del servizio finanziario, ed asseverata dall'organo di revisione contabile, sia con riferimento ai casi concreti che possono essere oggetto di certificazione.

Pertanto, al fine di fornire a tutti i Comuni interessati, linee di indirizzo operative per una corretta attuazione della disposizione in oggetto, Anci Nazionale e Ifel hanno provveduto all'elaborazione della presente nota interpretativa.

2. Ambito normativo di riferimento

Il diritto dei Comuni ad ottenere i trasferimenti erariali trova base normativa nell'art.64 della legge 23 dicembre 2000, n.388¹ che prevedeva che: *«A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti*

¹ Per una rassegna della legislazione e della prassi amministrativa relative al contributo statale previsto e alla certificazione in oggetto si veda l'allegato alla presente circolare.

dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno»².

La legge n. 388/2000, oltre ai trasferimenti disciplinati dall'art. 64, aveva previsto, all'art.53, comma 14, anche l'erogazione di un contributo ai comuni che avevano subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate ICI a "seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale D"³. Con tale fattispecie, il legislatore ha inteso compensare la riduzione di base imponibile dovuta all'attribuzione di rendita da parte dell'Agenzia del Territorio, mentre l'ipotesi disciplinata dall'art.64 riguarda la riduzione di base imponibile, sempre per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, conseguente all'autodeterminazione provvisoria della rendita mediante procedura DOCFA.

I criteri e le modalità per l'applicazione di quanto disposto dall'art.64 della legge n.388/2000 sono stati approvati con decreto interministeriale, del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 1° luglio 2002, n.197.

L'art. 2, comma 3 del decreto dispone quanto segue: *«Il contributo statale è pari alla differenza tra il gettito dell'I.C.I. che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D considerando la base imponibile risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali effettuata secondo le procedure previste dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze, ed il gettito dell'I.C.I. derivante dagli stessi fabbricati a seguito della predetta autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali. L'entità del minor gettito dell'I.C.I. è calcolata applicando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita è attribuito nell'anno*

² Il comma 2 disciplina la riduzione dei trasferimenti a seguito della determinazione definitiva della rendita catastale; la norma prevede che *«qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito».*

³ Si riporta il testo della norma: *«A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale D. Il contributo statale è commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota del 4 per mille e quello riscosso in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, anch'esso calcolato con l'aliquota del 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni, da considerare per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. È inoltre detratto il contributo erogato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei confronti degli enti che ne hanno usufruito. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 42.007 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura direttamente proporzionale alla perdita del gettito dell'imposta comunale sugli immobili subita da ciascun comune al netto del contributo minimo garantito. Per l'attribuzione del contributo i comuni interessati inviano entro il termine perentorio del 31 marzo 2001 apposita certificazione il cui modello e le cui modalità di invio sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

L'approvazione del modello di certificazione e la definizione delle modalità di invio è avvenuta con decreto del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2001.

successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati. Ove il minore gettito dell'I.C.I. derivante dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali si sia verificato in esercizi precedenti l'anno 2001, il calcolo della perdita del gettito dell'I.C.I. è effettuato applicando l'aliquota d'imposta vigente nell'anno 2001. Per il solo anno 2001 il contributo, come sopra determinato, è riconosciuto al netto degli eventuali contributi a tale titolo attribuiti in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26».

3. Il termine di presentazione delle certificazioni

Un primo problema da esaminare, anche se ha già trovato una sua definitiva soluzione, riguarda il termine entro il quale occorre inviare la certificazione relativa alla perdita di gettito ICI.

L'art.64 della legge n.388/2000 e lo stesso decreto interministeriale n.197/2002 non davano alcuna indicazione sulla natura del termine entro il quale inviare la certificazione, termine che pertanto, risultava pacificamente ordinatorio. Ciononostante, il Ministero dell'Interno, con circolare telegrafica n.21/2002 disponeva in "via eccezionale" per l'anno 2002 la proroga, per l'invio delle certificazioni, al 15 ottobre, ritenendo, appunto che l'invio delle certificazioni fosse sottoposto a termine decadenziale. Tuttavia, con nota del 20 aprile 2006, prot. 166, lo stesso Ministero dava atto di aver continuato a ricevere certificati relativi alle perdite subite negli anni 2001-2004 e di aver attribuito i contributi a fronte delle attestazioni pervenute sino al 1° febbraio 2006, con ciò prendendo atto che il termine non era da considerarsi perentorio.

La situazione muta con la legge 27 dicembre 2006, n.296, che all'art.1, comma 712 prevede che *"a decorrere dall'anno 2007" la certificazione deve essere inviata al Ministero dell'Interno "entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata".*

Con tale norma la certificazione relativa all'anno 2006, da presentarsi entro il 30 giugno 2007, veniva sottoposta a termine perentorio. Nulla, però, veniva stabilito per le annualità precedenti, le quali, quindi, potevano ancora ritenersi sottoposte a termine ordinatorio. Ed infatti, lo stesso Ministero dell'Interno con circolare n.24 del 7 novembre 2007 invitava i Comuni a presentare le certificazioni relative all'anno 2005 e precedenti entro il 31 dicembre 2007, senza peraltro qualificare tale termine espressamente come perentorio.

Tale conclusione è oggi avvalorata dall'art.2 *quater* del D.L. n.154/2008 che prevede la trasmissione del certificato *"per ciascuno degli anni 2005 e precedenti" entro il 31 gennaio 2009*". In tal senso, anche la circolare n.6/2008 del Ministero dell'Interno che considera *"tenuti all'adempimento sia i comuni che hanno già presentato una o più certificazioni per gli anni dal 2001 al 2005, sia i comuni che non hanno presentato la certificazione per tali annualità ma che intendano chiedere i previsti trasferimenti compensativi"*.

4. I fabbricati oggetto di certificazione

Dalla normativa di riferimento e dalle recenti istruzioni ministeriali emergono due problemi interpretativi che è opportuno sottoporre a disamina anche alla luce del fatto che come riportato dallo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. 27100/2008, i *"comuni hanno comunque la facoltà di presentare una dichiarazione diversa da quella a suo tempo trasmessa al Ministero dell'Interno, laddove intendano rettificare i dati già trasmessi"*.

Il primo problema che si pone è relativo alla tipologia di fabbricato che può dar luogo alla certificazione, e sarà oggetto di analisi in questo paragrafo; successivamente si analizzerà il problema relativo alle annualità di presentazione del DOCFA che possono essere prese in considerazione, problema questo che si pone solo con riferimento alla certificazione 2001.

La nota ministeriale prot. n.27100/2008 ritiene che oggetto di certificazione possono essere solo i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D *" non iscritti in catasto, ovvero iscritti in catasto ma privi di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, per i quali i contribuenti hanno effettuato l'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali, mediante procedura DOCFA"*. I fabbricati certificabili, quindi, vengono fatti coincidere con i fabbricati di cui all'art.5, comma 3 del D.lgs. n.504/1992. Il Ministero aggiunge poi che *" ovviamente le disposizioni in esame non riguardano i casi in cui i fabbricati in questione risultano già accatastati con attribuzione di rendita e sono solo oggetto di una variazione della stessa"*.

L'interpretazione ministeriale potrebbe tuttavia apparire troppo restrittiva e non trovare il necessario riscontro nella normativa di riferimento, giacché le uniche condizioni richieste dalle norme primarie sono che il fabbricato sia accatastato o accatastabile in categoria D e che lo stesso sia destinatario di un DOCFA. Nessun cenno si fa alla circostanza che questi debbano essere stati dichiarati precedentemente in base al valore delle scritture contabili.

Circoscrivere i fabbricati certificabili ai soli valorizzati con le scritture contabili, oltre a non trovare un immediato e diretto conforto nella normativa, sembra essere contrario anche alla *ratio* della norma, che ha inteso ristorare i comuni della perdita di gettito che deriva dalla riduzione della base imponibile a seguito di presentazione del DOCFA rispetto a quella precedentemente dichiarata dal contribuente. Tale riduzione, a parità di condizioni del fabbricato, si realizza non solo raffrontando le rendite proposte con i valori contabili, ma anche con le rendite precedentemente attribuite, nel caso che la variazione ulteriore si configuri come mera rettifica in assenza di interventi edilizi, ovvero di modificazioni sostanziali nelle caratteristiche d'uso del fabbricato

Difatti, è avvenuto che i contribuenti hanno presentato il DOCFA anche per fabbricati già dotati di rendita, e senza che vi fosse alla base una variazione edilizia, al solo scopo di proporre una rendita che correggesse quella, più elevata, attribuita direttamente dall'Agenzia del Territorio. Il più delle volte, tale comportamento è stato messo in atto per correggere rendite calcolate con un tasso di fruttuosità elevato che pur correttamente definito, tuttavia – in base alle regole di valorizzazione basate su coefficienti convenzionali – portava alla determinazione della base imponibile su livelli considerati eccessivi.

Conferma diretta di quanto appena sostenuto la si rinviene nella circostanza che i DOCFA non hanno poi subito alcuna rettifica da parte dell'Agenzia del Territorio. Pertanto, lo stesso ed identico fabbricato è stato prima destinatario di una rendita attribuita dall'Agenzia del Territorio e successivamente di una rendita proposta dal contribuente, non rettificata e più bassa della precedente.

È evidente che, in tale caso, il Comune subisce una perdita di gettito per lo stesso ed identico immobile, non diversamente recuperabile, al pari di quanto avviene per i fabbricati già valorizzati a scritture contabili.

Quanto appena affermato, unitamente alla considerazione che tanto nella legge n.388/2000 tanto nel D.I. n.197/2002 non si fa alcun cenno ai fabbricati valorizzati a scritture contabili, induce a ritenere ammissibile che ***i Comuni possano certificare la perdita di gettito ICI derivante dall'autodeterminazione provvisoria della rendita catastale di un fabbricato già iscritto in catasto con rendita, a condizione che l'autodeterminazione della rendita non sia conseguente ad una variazione edilizia o di destinazione d'uso.***

Naturalmente, ogni Comune potrà decidere in propria autonomia se rettificare le precedenti dichiarazioni o se continuare a richiedere il contributo anche per i fabbricati già provvisti di rendita.

5. Le annualità certificabili

Un secondo problema riguarda i DOCFA da considerare, con riferimento all'anno di presentazione.

Nella nota ministeriale n.27100/2008, si dichiara che (seppure "a mero titolo di ausilio per i comuni") l'Agencia del Territorio pubblicherà una serie di informazioni di riepilogo. In particolare, la pubblicazione riguarda in primo luogo "il numero delle unità immobiliari urbane censite in una delle categorie catastali del gruppo "D", che al 31 dicembre 2000 risultavano prive di rendita" verranno poi elencati i fabbricati, sempre di categoria D, ai quali risulta essere attribuita la rendita nel corso del 2001 e poi negli anni successivi.

Questa formulazione induce a ritenere che per il Ministero, ad esempio, nella certificazione 2001 non vada considerato il fabbricato valorizzato a scritture contabili per il quale è stato presentato il DOCFA in periodi antecedenti il 2000. Si tratta in tutta evidenza di una formulazione imprecisa. Infatti, il Decreto interministeriale n.197/2002, più volte richiamato dalla stessa nota ministeriale, prevede all'art.2, comma 2 che *"il contributo statale è riconosciuto per le minori entrate verificatesi dall'anno 2001"*, mentre il successivo comma 3, penultimo periodo, prevede che *"ove il minor gettito dell'ICI derivante dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali si sia verificato in esercizi precedenti l'anno 2001, il calcolo della perdita del gettito dell'ICI è effettuato applicando l'aliquota d'imposta vigente nell'anno 2001"*.

Dalla lettura sistematica dei due commi si evince pertanto che, se ad esempio il DOCFA è stato presentato nel 1997 e quindi il contribuente ha iniziato a corrispondere l'ICI su base catastale dal 1998, al Comune non compete la perdita di gettito registrata sin dal 1998 ma solo quella registrata a decorrere dal 2001, anche se conseguente, a DOCFA presentati precedentemente; l'unica condizione posta è che, a differenza delle certificazioni successive al 2001, in questo caso non occorre quantificare la perdita di gettito utilizzando l'aliquota vigente nel 1998 (ovvero quella vigente nell'anno in cui per la prima volta il contribuente corrisponde l'imposta in base alla rendita proposta) ma quella vigente nel 2001.

L'art.64 della legge n.388/2000 al comma 1 disponeva la compensazione con aumento dei trasferimenti statali a condizione che l'ammontare dei trasferimenti fosse superiore ad euro 1.549,37 e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno.

Su tali condizioni va precisato che se ad esempio per il 2001 l'ammontare del contributo da richiedere non era superiore allo 0,5% della spesa corrente, ma tale limite veniva superato nell'annualità successiva, sommando la precedente perdita di gettito, pur allora non certificata, tale comportamento risulta essere legittimo in virtù del fatto che si tratta di contributi che si consolidano; anche in questa fattispecie, occorre ribadire che comunque l'ammontare del contributo va quantificato tenendo conto dell'aliquota vigente nel primo anno in cui il contribuente ha corrisposto l'ICI sulla base della rendita proposta e non quella vigente nell'anno in cui si chiede il contributo.

Infine, pare utile precisare che in casi di certificazioni presentate per più anni, nell'ultima certificazione occorre consolidare il contributo richiesto con le precedenti certificazioni, ma senza aggiornarlo con le aliquote utilizzate nell'ultima certificazione. Se, ad esempio, il comune ha certificato per il 2001 euro 1.000 e per il 2002 ha un'ulteriore perdita di gettito di euro 500, il comune dovrà certificare euro 1.500, senza, quindi, rivalutare quanto già certificato.

6. Il dati forniti dall'Agenzia del Territorio

Come già accennato, la nota ministeriale anticipa la fornitura di dati da parte dell'Agenzia del Territorio, dati che dovrebbero essere di ausilio per i comuni; i dati sono stati pubblicati sul sito dell'Agenzia del Territorio il 14 gennaio 2009.

La nota precisa che per ciascun comune saranno fornite le seguenti informazioni:

1. il numero delle unità immobiliari urbane censite in una delle categorie catastali del gruppo "D", che al 31 dicembre 2000 risultavano prive di rendita;
2. il numero delle unità immobiliari urbane, censite in una delle categorie catastali del gruppo "D", alle quali, nell'anno 2001, è stata attribuita la rendita catastale. Vengono conteggiate solo quelle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita catastale rispetto a quelle prive di rendita alla data del 31 dicembre 2000. Le stesse informazioni vengono fornite anche per gli anni successivi fino al 2005;
3. la somma delle rendite delle unità immobiliari, censite in una delle categorie catastali del gruppo "D", alle quali è stata attribuita la rendita catastale nel corso dell'anno 2001. Anche in questo caso le stesse informazioni vengono fornite per gli anni successivi fino al 2005;
4. i totali delle informazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3.

In relazione all'utilizzo di queste informazioni, va sottolineato che esse vanno considerate unicamente come riferimento di massima relativo, in particolare, al numero di immobili oggetto di assegnazione di rendita dal 2001 in poi.

Infatti, oltre a quanto già evidenziato nel paragrafo precedente, con riferimento alla certificazione per il 2001 (variazioni intervenute fino al 31/12/2000), i dati forniti dall'Agenzia del Territorio non serviranno né a quantificare il contributo da richiedere, mancando il dato iniziale, ovvero il valore contabile, né a verificare la sussistenza, in un dato anno, del diritto a presentare la richiesta di contributo.

Apparentemente, tali dati possono essere utilizzati per una prima verifica della congruenza delle certificazioni presentate, giacché, se ad esempio, il Comune intende certificare per il 2003 un DOCFA che riguarda un fabbricato già provvisto di rendita, tale DOCFA non sarà presente nelle informazioni comunicate ai comuni. Se per ipotesi, poi, si tratta dell'unico fabbricato certificato dal comune, l'incongruenza sarà subito evidente.

In realtà, i dati già forniti dall'Agenzia del Territorio non possono neanche essere utilizzati per una prima verifica del diritto del comune a richiedere la contribuzione in quanto:

- a) l'Agenzia del Territorio assume come parametro iniziale quello dei fabbricati "censiti" in una delle categorie speciali del gruppo "D"; conseguentemente, dall'anno 2001 al 2005 vengono evidenziati il numero e la rendita complessiva solo di quei fabbricati che erano presenti nell'elenco 2000 e per i quali negli anni successivi è stato presentato il DOCFA;
- b) ciò comporta che nell'elenco del 2000 non sono individuati:
 - 1) i fabbricati iscritti in catasto, ma privi di categoria e comunque classificabili nel gruppo catastale D, valorizzati dal contribuente in base alle scritture contabile;
 - 2) i fabbricati non iscritti in catasto, comunque classificabili nel gruppo catastale D, valorizzati dal contribuente in base alle scritture contabili;

Da ciò ne consegue che l'eventuale presentazione di un DOCFA, ad esempio nel 2002, per un fabbricato già iscritto in catasto senza categoria o per un fabbricato non ancora iscritto non sarà evidenziata nelle informazioni pubblicate dall'Agenzia del Territorio; ed è

indubbio che tali fabbricati, pur volendo accedere alla più restrittiva interpretazione ministeriale, possono essere oggetto di certificazione.

Inoltre, la presenza in un dato anno di un fabbricato cui è stata attribuita la rendita non indica che quel comune può presentare la certificazione, ciò in quanto la base imponibile quantificata con la rendita ben può essere superiore a quella quantificata dal contribuente sulla scorta delle scritture contabili.

7. Modalità di compilazione e trasmissione della certificazione

La circolare n.6/2008 del Ministero dell'Interno fornisce importanti, e condivisibili, chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della certificazione.

Il primo chiarimento riguarda l'ammontare degli importi da indicare nelle certificazioni successive alla prima. È chiarito che nella certificazione, ad esempio del 2003, andrà indicato non solo l'importo richiesto per tale anno ma anche l'importo relativo alle certificazioni già presentate per gli anni precedenti. In altri termini, ogni anno l'importo richiesto è quello che si viene a consolidare nei vari anni.

Viene anche chiarito che se per un anno il comune non ha nessuno importo da certificare, la certificazione dovrà essere comunque presentata, indicando l'ultimo importo certificato.

8. L'attestazione del responsabile del servizio finanziario

L'art.2 quater, comma 7 del D.L. n.154/2008 prevede che le certificazioni devono essere *"corredate da un'attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, nonché asseverate dall'organo di revisione, che evidenzi le minori entrate registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e i relativi contributi statali a tale titolo comunicati"*.

Anche tale nuovo adempimento ha generato diversi problemi interpretativi, non chiariti dai due interventi ministeriali sopra richiamati.

In particolare, dal tenore della norma non è immediatamente intuibile il contenuto dell'attestazione che deve essere firmata dal responsabile del servizio finanziario. Naturalmente, tale attestazione non può farsi coincidere con l'indicazione dei medesimi importi oggetto di certificazione, dato che la norma fa espressamente riferimento alle **"minori entrate registrare"**. Si ritiene che la norma si riferisca alle minori entrate registrate in contabilità finanziaria, le quali, tuttavia, non sono immediatamente riscontrabili, dato che la minor entrata registrata può essere stata compensata da altri maggiori gettiti ICI (per cambio di aliquota, recupero evasione, nuove aree fabbricabili, etc.). Il minor gettito non può neanche essere direttamente desunto dai versamenti, dato che il gettito da fabbricati D confluisce nella voce "altri fabbricati", nella quale sono registrati gli incassi relativi a svariate tipologie di fabbricati (uffici, seconde case, pertinenze dell'abitazione principale, etc.).

Ciò detto, si ritiene che l'ufficio tributi debba predisporre una relazione che evidenzi in maniera analitica i fabbricati per i quali si è verificata una perdita di gettito, indicando quanto meno la differenza di base imponibile e la perdita di gettito per ogni singolo fabbricato; tale perdita di gettito rappresenta la "minore entrate registrata".

Il responsabile del servizio finanziario attesterà che la perdita di gettito comunicata trova effettivamente riscontro nei dati contabili, ed al contempo indicherà l'importo dei "contributi statali a tale titolo comunicati, a mente dell'ultimo periodo del comma 7 citato.

In merito a quest'ultimo aspetto, va evidenziato che mentre la norma fa riferimento ai contributi statali "comunicati" la circolare n.6 fa riferimento ai "contributi statali a rimborso, riconosciuti ed incassati". Si ritiene che il contributo possa essere considerato come riconosciuto allorquando questo compaia tra le "spettanze" comunicate dal Ministero dell'Interno.

Ed al riguardo, occorre, altresì, precisare che per i comuni che hanno presentato le dichiarazioni relative agli anni 2005 e precedenti entro il 31 dicembre 2007 (come previsto dalla circolare Ministero dell'Interno n.24 del 7 novembre 2007) gli importi certificati, ad oggi, non compaiono tra le spettanze, e quindi non possono considerarsi come "riconosciuti".

Infine, la norma prevede che l'attestazione firmata dal responsabile del servizio finanziario sia "asseverata" anche dall'organo di revisione contabile.

9. Tardiva o mancata trasmissione

La norma in commento è chiara nel prevedere l'obbligo di trasmissione delle certificazioni anche per quei comuni che le avevano già inviate in passato.

Quanto detto è confermato dalla circolare n.6, nella quale si precisa che *"gli enti che non provvederanno a presentare per la prima volta, o a ripresentare le certificazioni o, in ogni caso, provvederanno oltre il termine del 31 gennaio 2009, dall'esercizio 2009, non potranno avere titolo alla corresponsione d'alcun contributo erariale per minore gettito ICI "D" registrato negli anni dal 2001 al 2005, anche se precedentemente riconosciuto con attribuzione della corrispondente spettanza"*.

Da quanto sostenuto dal Ministero non è chiaro se, in caso di mancata trasmissione, il comune non solo non abbia più diritto al contributo precedentemente riconosciuto ma sia comunque tenuto a restituire quanto già incassato.

Al riguardo si pone poi il problema **della compatibilità** delle certificazioni 2006 e 2007 con le certificazioni già presentate per gli anni antecedenti e poi rettifiche entro il 31 gennaio 2009. Va da sé che, consolidandosi il contributo di anno in anno, deve essere data la possibilità ai Comuni di rettificare anche le ultime due dichiarazioni presentate, anche se sul punto la circolare n.6 precisa che "mantengono, in ogni caso, validità gli effetti delle dichiarazioni" relative agli anni 2006 e 2007.

La circolare ministeriale precisa, infine, che le certificazioni devono essere presentate entro il 31 gennaio 2009 solo alla Prefettura di competenza e che in caso di spedizione fa fede il timbro postale.

10. Possibili responsabilità per certificazioni successivamente rettifiche

È da escludere che qualsiasi responsabilità possa essere addebitata al responsabile comunale del servizio tributi che abbia sottoscritto le precedenti certificazioni applicando le disposizioni normative vigenti.

Allegato 1) : Legislazione e Prassi amministrativa, relative al contributo statale previsto e alla certificazione in oggetto

D.L. 30/10/1998 (*) e D.L. 2/11/1998, n. 376 ():**

Art. 2 : “1. Per l’anno 1998, ai Comuni che hanno subito minori entrate derivanti dal gettito dell’ICI, a seguito dell’attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, viene assegnato un contributo da parte dello Stato commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell’ICI dell’anno 1993 con l’aliquota al 4 per mille e quello dell’anno 1998 anch’esso calcolato con l’aliquota del 4 per mille.

Il contributo è da intendersi al netto del contributo minimo garantito, previsto dall’articolo 36, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 504/1992, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni.

A tale fine è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi a favore dei Comuni”

(*) D.L. non convertito in legge e reiterato con il D.L.

Nota :il sopra riportato D.L. è stato abrogato : vedi sotto, art. 31. Co. 8, legge n. 448/1998

(**) D.L. n. 376/1998 : abrogato dall’art. 31, comma 8, della legge n. 448/1998 (v. sotto)

Legge 23/12/1998, n. 448

Art. 31, comma 3 : “ *Per gli anni 1998 e 1999 ai comuni che hanno subito minori entrate derivanti dal gettito dell’ICI, a seguito dell’attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, è assegnato un contributo da parte dello Stato commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell’ICI 1993 con l’aliquota al 4 per mille e quello dell’anno 1998 anch’esso calcolato con l’aliquota del 4 per mille.*

Il contributo è da intendersi al netto del contributo minimo garantito, previsto dall’articolo 36, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 504/1992, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni.

A tale fine è autorizzata per gli anni 1998 e 1999 la spesa di lire 15 miliardi per ciascun anno a favore dei Comuni. In caso di insufficienza dello stanziamento le spettanze dei singoli comuni sono ridotte in proporzione inversa all’entità della spesa corrente”

Art. 31, comma 8 : “*Il D.L. 2/11/1998, n. 376, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n. 376/1998”*

Legge 23/12/2000, n. 388

Art. 53, comma 14 : “ *A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell’ICI a seguito dell’attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale D. Il contributo statale è commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell’ICI 1993 con l’aliquota del 4 per mille e quello riscosso in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, anch’esso calcolato con l’aliquota del 4 per mille.. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall’art. 36, co. 1, lett. b), del D.lgs. n. 504/1992, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni, da considerare per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000...*

A tale fine è autorizzata la spesa di lire 42.007 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura direttamente proporzionale alla perdita del gettito dell’ICI subita da ciascun comune al netto del contributo minimo garantito.

Per l’attribuzione del contributo i comuni interessati inviano entro il termine perentorio del 31 marzo 2001 apposita certificazione il cui modello e le cui modalità di invio sono definiti con D. Min. Interno, da emanare entro 30 gg. Dalla data di entrata in vigore della presente legge.

/Art. 64, comma 1 : “ *A decorrere dall’anno 2001 i minori introiti relativi all’ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal D.M.F. 19/04/1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 % della spesa corrente prevista per ciascun anno”.*

Art. 64, Comma 2 : “ *Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell’aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30%, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del citato D.M.F. n. 701/1994, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La*

riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito”.

Comma 3 : “ Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro...sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2”.

CIRCOLARE 7/03/2001, n. 3/FL – lett. F) : “ La L. n. 388 del 2000 contiene, inoltre, all'art. 64, alcune norme che interessano seppure indirettamente l'ICI.

Il comma 1 dell'art. 64, infatti, ha accordato, a decorrere dall'anno 2000, un aumento dei trasferimenti erariali destinato a compensare i comuni che hanno conseguito un minore gettito dell'ICI rispetto alle annualità precedenti, a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D effettuata dallo stesso contribuente attraverso l'autodeterminazione delle rendite secondo la procedura DOC-FA, prevista dal D.M.F. n. 701/1994.

Relativamente a questa problematica si ricorda che lo Stato, a norma dell'art. 53 della legge Finanziaria, al comma 14, eroga un contributo ai Comuni che negli anni 1998, 1999 e 2000 hanno subito le perdite di gettito per le ragioni innanzi evidenziate. A tal fine gli enti locali interessati devono inviare entro il 31 marzo 2001 un'apposita certificazione, il cui modello e le cui modalità di invio sono stati definiti con D. M. Interno 30/01/2001, pubblicato sulla G.U. n. 37 del 14/02/2001”

D.L. 27/12/2000, n. 392 (L. conv. 28/02/2001, n. 26)

Art. 1, comma 2 : “ A favore dei comuni destinatari del finanziamento previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 21/12/1998, n. 448, è attribuito un contributo complessivo, da ripartire secondo i criteri previsti dalla predetta norma pari a lire 12.000 milioni per l'anno 2000, e lire 13.000 milioni per l'anno 2001”

RELAZIONE al D.L. : “la disposizione del co. 2 è volta a garantire la neutralità del prelievo tributario per gli EE.LL. in materia di gettito ICI, in quanto molti comuni, a seguito dell'accatastamento dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (centrali ENEL e, in genere, industrie ed opifici) hanno subito un minore gettito dell'ICI. In diversi casi tale minor gettito ha ridotto notevolmente le entrate. A copertura di tali minori entrate la L. 448/1998 ha già concesso per ciascuno degli anni 1998 e 1999 un contributo di 15 miliardi di lire, i quali, peraltro, si sono rivelati insufficienti per le reali esigenze

MINISTERO DELL'INTERNO – DECRETO 30/01/2001:

Art. 1 : Per l'attribuzione del contributo statale (art. 53, co. 14, L. 388/2000) destinato ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'ICI...gli enti interessati trasmettono apposita certificazione secondo il modello di cui all'art. 2

Art. 2: E' approvato il modello di certificato di cui all'allegato A

Art. 3 : I comuni trasmettono entro il **termine perentorio del 31 marzo 2001** il certificato di cui all'art. 2 alle prefetture competenti per territorio, le quali provvedono ad inoltrarli al Min. Int. ... entro 15 giorni dalla scadenza del predetto termine

NOTA : Il modello di attestazione - allegato A del D.M. - prevedeva che si dichiarassero :

- il gettito riscosso nell'anno 1993 con l'aliquota del 4 per mille;
 - la differenza tra il predetto gettito e quello riscosso nell'anno 1998 con aliquota del 4 per mille;
 - la differenza tra il gettito ICI riscosso nel 1993 con aliquota al 4 per mille e il gettito ICI riscosso nel 1999 sempre al quattro per mille;
 - la differenza tra il gettito ICI riscosso nel 1993 al 4 per mille e il gettito e quello riscosso nell'anno 2000 al 4 per mille
- L'attestazione doveva essere firmata dal Responsabile del Servizio

Circolare 7/03/2001, n. 3/FL (v. sopra) ..

Min. INTERNO – CIRCOLARE 6/04/2001, n. 16/FL:

Richiamata la legislazione relativa al “..contributo statale a favore dei comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'ICI a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D”, , di cui all'art. 53, comma 14, della legge 23/12/2000, n. 388, che prevede che la certificazione relativa debba essere trasmessa entro il 31 marzo 2001; viste le difficoltà che i comuni hanno incontrato nel reperire i dati esatti e fatte presenti dall'ANCI, “...siccome non è possibile intervenire in via legislativa considerato

l'avvenuto scioglimento delle Camere, si ritiene opportuno concedere ai comuni la dilazione sino e **non oltre il 31 ottobre** del termine per la presentazione della certificazione. In virtù di tale differimento i comuni che hanno già presentato la certificazione possono inviare ulteriori attestazioni sostitutive al fine di rettificare eventuali dati imprecisi o incompleti”

Legge 28/12/2001, n. 448 – art. 27, comma 11:

“Nel caso in cui l'imposta relativa a fabbricati del gruppo D, in precedenza versata ad un unico comune in base a valori di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente da versare a più comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti finanziari relativi, delegando il Ministero dell'Interno ad effettuare le necessarie variazioni dell'importo a ciascuno spettante a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo Stato.

NOTA : La disposizione pone a carico dei Comuni l'obbligo della regolarizzazione dell'ICI che risulti versata ad un unico comune (cfr. Risoluzione 9/04/1999, n. 53/E) in base a valori di bilancio unitariamente considerati ove successivamente risulti da versare a più comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti del fabbricato insistenti su territorio di comuni diversi.

In altri termini, a fronte di fabbricati siti su più comuni, viene attribuito l'onere ai medesimi comuni di regolarizzare mediante accordo i rapporti finanziari relativi, delegando il Ministero Interni ad effettuare le necessarie variazioni dell'importo spettante a ciascun comune a titolo di trasferimenti erariali

MINISTERO DELL'INTERNO – DECRETO 1/07/2002, n. 197 (in vigore dal 27/09/2002)

Disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione di trasferimenti erariali aggiuntivi a favore dei comuni che subiscono minori entrate dell'ICI per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo D secondo la procedura DOCFA , e per la riduzione dei trasferimenti in caso di introiti superiori

A decorrere dall'anno 2001 i trasferimenti sono aumentati in misura pari alla perdita ICI ove questa sia di importo superiore a €1.549,37 ed allo 0,5% della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita. Il contributo statale è riconosciuto per le minori entrate verificatesi dall'anno 2001.

Il contributo statale è pari alla differenza tra :

- il gettito ICI che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili nel gruppo D considerando la base imponibile risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali effettuata con procedura DO-FA;
- ed il gettito ICI derivante dagli stessi fabbricati a seguito della predetta autodeterminazione provvisoria.

L'entità del minor gettito ICI è calcolato applicando l'aliquota vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite provvisoriamente autodeterminate.

Il contributo statale è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita dio gettito ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati.

Se il minor gettito ICI si è verificato in esercizi precedenti l'anno 2001, il calcolo della perdita ICI è effettuando applicando l'aliquota d'imposta in vigore nel 2001.

Per il solo anno 2001 il contributo è riconosciuto al netto degli eventuali contributi ex art. 1, co. 2, del D.L. n. 392/2000.

La perdita di gettito è calcolata in riferimento ai singoli fabbricati classificabili nel gruppo D oggetto della autodeterminazione.

La certificazione relativa alla perdita (Mod. A allegato al D.M., v. sotto) va inviata al Min. Interno, tramite le Prefetture **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui si è verificata la minore entrata.

La riduzione dei trasferimenti si applica in caso di gettito ICI superiore al 30% rispetto a quello riscosso prima della autodeterminazione; e ciò, in relazione alle maggiori entrate rimosse per ogni singolo fabbricato, e si consolida a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui le rendite definitive sono divenute inoppugnabili o accertate definitivamente in sede giudiziaria.

Il maggior gettito è calcolato quale differenza tra quello percepito nell'anno di prima applicazione delle rendite definitivamente accertate e quello percepito nell'anno precedente all'autodeterminazione.

Certificazione (Mod. B allegato) entro 30 giugno dell'anno in cui si deve procedere alla riduzione dei trasferimenti

(Per ulteriori osservazioni in ordine al D.M. in esame, cfr. **la Nota n. 27100 del 29/12/2008, riportata a pag. 3 e segg.**)

Il modello di certificazione, allegato al D.M., prevede di attestare :

- per le minori entrate (all. A), di avere conseguito nell'anno.... minori introiti per un importo pari ad euro... e che le suddette minori entrate sono superiori allo 0,5% della spesa corrente prevista nel bilancio dell'anno....definitivamente assestato;

- per le maggiori entrate (all. B), che queste derivano dai fabbricati per i quali percepisce il contributo statale e che, ai fini della riduzione dei trasferimenti, il gettito eccedente il 30% delle maggiori entrate è apri ad euro....i

CIRCOLARE TELEGRAFICA Min. Interno – 4/10/2002, n. 21/2002

Comunica che il termine perentorio di cui al D.M. 1/7/2002, n. 197 per il solo anno 2002 per la presentazione della certificazione prevista è **prorogato al 15 ottobre 2002**, e che le Prefetture devono trasmettere i modelli al Ministero Int. entro 10 giorni dal suddetto termine. Non saranno, pertanto, presi in considerazione certificati trasmessi fuori termine

NOTA : L'ANCI aveva fatto presente che il termine per il 2001 (30 giugno 2002) era già scaduto ancor prima della emanazione del D. M. n. 197/2002

Legge 30/12/2004, n. 311 - Art. 1, comma 540 – **Abrogato** dall'art. 4, lett. d), del D.L. 14/03/2005, n.35, come convertito dalla legge 14/05/2005, n. 80, e così **sostituito dall'art. 1-quinquies del D.L. 31/03/2005, n. 44, come convertito dalla legge 31/05/2005, n. 88**

“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 2, L. n. 212/2000, l'art. 4 del r.d.l. n. 1249/1939, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'art. 10 del citato r.d.l., gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento”

Ministero dell'INTERNO – Circolare 5/06/2006, n. 7 :sono stati attualmente attribuiti i contributi le cui attestazioni sono pervenute a questo ufficio fino alla data del 1° febbraio 2006...le ulteriori risorse per gli anni dal 2001 al 2004 sono state interamente ripartite, per cui è stata attualmente sospesa l'attribuzione dei contributi le cui attestazioni sono pervenute dopo la suddetta data. E' stato interessato il Ministero dell'economia in merito agli ulteriori fondi necessari per l'attribuzione in argomento..”

Legge 27/12/2006, n. 296 – art. 1, comma 712 : “A decorrere dall'anno 2007, la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 4 del regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni, di cui al D. Min. Int. 1/7/2002, n. 197, **attestante il minor gettito dell'ICI derivante da fabbricati del gruppo catastale D**, deve essere inviata al Ministero dell'Interno entro il **termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata**”(La norma non precisa se la dichiarazione debba essere riprodotta anche nel caso in cui non si siano verificate variazioni rispetto a quella trasmessa per il periodo precedente)

NOTA : la norma assegna un **termine perentorio** per la richiesta dei trasferimenti erariali a compensazione del **minor gettito ICI derivante dai fabbricati del gruppo D** : da ciò, la conferma che, in precedenza, **il termine era ordinatorio** e che, quindi, i trasferimenti potevano essere disposti anche per le richieste pervenute successivamente al termine del 30 giugno successivo a quello in cui si era verificata la minore entrata.

Cfr. Il D.M. n. 197 del 1° luglio 2002 richiamato dalla disposizione all'esame, che approva il “Regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai Comuni”, è stato pubblicato in G.U. 12/09/2002, n. 214 ed è in vigore dal 27/09/2002

Con comunicato del marzo 2007, il Viminale informa che è in corso il pagamento del trasferimento erariale in favore dei comuni relativo al minor gettito ICI...L'erogazione è disposta a saldo per gli anni 2002, 2003 e 2004 e in acconto del 76,78% per il 2005, in base alla certificazione ritenuta ammissibile

CIRCOLARE telegrafica n. 9/2007 del 18/05/2007 :

il Ministero degli Interni ha precisato che :

“ In applicazione dell'art. 1, comma 712 della L. n. 296/2006, la dichiarazione di cui all'art. 2 del D. Min Int. del 1° luglio 2002, n. 197, attestante il minor gettito dell'ICI sugli immobili classificati nel gruppo catastale “D” , deve

essere inviata a questo ministero entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata”;

“i certificati devono essere presentati dagli enti interessati solo se è avvenuta una variazione rispetto a quelli in precedenza certificati, ovvero se trattasi di perdita accertata e non certificata”;

“pertanto, gli enti che hanno già fatto richiesta e non hanno subito ulteriori perdite non devono presentare alcuna certificazione, in quanto l'importo attribuito consolida nei trasferimenti erariali”

CIRCOLARE telegrafica n. 24/2007 del 7/11/2007 :

Circolare telegrafica numero f.l.24/07 dipartimento per gli affari interni e territoriali - direzione centrale della finanza locale. In riferimento all'articolo 64 della legge 388 del 23 dicembre 2000 recante disposizioni in merito all'incremento dei trasferimenti erariali in relazione alle perdite derivanti dall'imposta comunale sugli immobili per i fabbricati classificati nel gruppo catastale “d”, si fa presente che continuano a pervenire a questo ministero certificati attestanti le perdite subite per gli anni dal 2001 al 2005. A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 712, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' stato stabilito che a decorrere dall'anno 2007 la dichiarazione di cui sopra deve essere inviata al ministero dell'interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la minore entrata. Pertanto al fine di poter chiudere la problematica attinente alle attestazioni concernenti le perdite di gettito relative agli anni 2005 e precedenti e di valutare l'effettiva consistenza degli importi richiesti. Si invitano gli enti locali interessati a far pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2007 le certificazioni in argomento agli uffici territoriali di competenza che provvederanno a trasmettere a questa direzione centrale entro il mese successivo, cio' al fine di richiedere al competente dicastero dell'economia e delle finanze le opportune integrazioni dei relativi stanziamenti dei citati anni. Si raccomanda la tempestivita' dell'adempimento in quanto oltre tale data non sara' possibile prendere in considerazione eventuali richieste.

Comunicato del Ministero dell'Interno datato 30 luglio 2008

Si comunica che, ai fini della erogazione dei trasferimenti erariali ancora spettanti agli enti locali in precedenza soggetti alle disposizioni sui limiti di giacenza (comuni superiori a 50.000 abitanti e province), con variazione di bilancio disposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stati assegnati ulteriori fondi di cassa, pari ad euro 700milioni sul capitolo 1316 “fondo ordinario”.

Conseguentemente, questo Ministero ha provveduto a disporre pagamenti di importo corrispondente a fronte di trasferimenti erariali ancora spettanti ai suindicati enti locali, con imputazione a carico dei residui correnti del bilancio degli anni 2006 e 2007 e, comunque, nei limiti dell'integrazione di cassa assegnata.

Al riguardo si evidenzia che l'erogazione del contributo ordinario spettante per l'anno 2007 ha permesso agli enti destinatari di raggiungere la misura percentuale del 72,5 % rispetto al totale spettante. Pertanto, nessuna erogazione è stata disposta a favore degli enti locali che, nel corso del citato anno 2007, hanno già ricevuto il pagamento del contributo in parola in misura pari o superiore alla citata percentuale.

Relativamente al contributo per la perdita del gettito ICI dei fabbricati di categoria “D”, spettante per gli anni dal 2002 al 2007 e al meccanismo di assegnazione dei fondi, si fa presente quanto segue :

l'articolo 64, comma 1, della legge 23/12/2000, n. 388, ha disposto, a decorrere dall'anno 2001, l'assegnazione di trasferimenti aggiuntivi, compensativi delle minori entrate relative all'ICI derivanti dall'autocertificazione provvisoria della rendita catastale dei fabbricati di categoria “D”. Conseguentemente, la risorsa finanziaria necessaria per il finanziamento del citato intervento è stata assegnata a decorrere dall'anno 2001, anno a cui si riferisce la perdita; mentre il contributo, sulla base delle disposizioni recate dal Decreto Interministeriale n. 197 del 2002, è attribuito a decorrere dall'anno successivo a quello in cui la perdita stessa si è verificata e, quindi, a decorrere dall'anno 2002.

Premesso quanto sopra, si fa presente che il fondo annualmente stanziato non ha, però, consentito l'erogazione, ovvero l'impegno dei trasferimenti compensativi complessivamente dovuti.

Pertanto, si è reso necessario richiedere al competente Ministero dell'Economia e Finanze, delle integrazioni dei fondi di bilancio per il finanziamento delle perdite in argomento con decorrenza dall'anno 2001.

Queste integrazioni sono state assegnate negli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006 e sono state destinate al finanziamento dei contributi dovuti per gli anni 2002 e successivi.

Premesso quanto sopra, si comunica quanto segue:

Contributo spettante per gli anni 2002, 2003 e 2004

La corresponsione del contributo spettante per gli indicati anni è da imputare : - in parte, a carico dei residui degli anni a cui la perdita si riferisce e, quindi, rispettivamente sui residui degli anni 2001, 2002 e 2003 (che, nel frattempo, sono andati in perenzione amministrativa);
- in parte, a carico dei residui dell'anno 2004, anche questi ultimi in perenzione amministrativa;
- in parte a carico dei residui correnti dell'anno 2006 ed a saldo a carico dei residui correnti dell'anno 2007, ancora iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno.

Stante questa situazione contabile differenziata, l'erogazione dei contributi spettanti per i citati anni è stata disposta solo per la parte finanziata con i residui di bilancio correnti (anni 2006 e 2007) e, comunque, solo in presenza delle rispettive disponibilità degli stessi residui, i cui importi sono stati attribuiti a tutti gli enti locali in sede di riparto delle risorse stesse.

Pertanto, gli enti locali hanno ricevuto la corresponsione dei contributi in argomento solo per la parte finanziata con i residui non andati in perenzione.

L'erogazione degli importi ancora spettanti, finanziati con i residui degli anni dal 2002 e fino al 2004, attualmente oggetto di perenzione, potrà essere disposta solo dopo la rassegnazione in bilancio dei residui perenti, possibile solo ove gli enti interessati ne abbiano fatta richiesta.

Contributo spettante per gli anni 2005 e 2006

Anche la corresponsione del contributo spettante per gli enti indicati è da imputare :
- in parte, a carico dei residui degli anni cui la perdita si riferisce e, quindi, rispettivamente sui residui degli anni 2004 e 2005 (in perenzione amministrativa);
- ed in parte, a carico dei residui correnti dell'anno 2006.
A differenza dei contributi relativi agli anni 2004 e precedenti, l'integrazione dei fondi di bilancio non ha consentito l'erogazione a saldo degli importi spettanti.

Stante questa situazione contabile e differenziata, l'erogazione dei contributi in argomento è stata disposta in presenza delle effettive disponibilità del residuo stesso, i cui importi sono stati attribuiti a tutti gli enti locali in sede di riparto delle risorse stesse.

Pertanto, gli enti locali hanno ricevuto la corresponsione dei contributi in argomento solo per la parte finanziata con i residui non andati in perenzione.

L'erogazione degli importi ancora spettanti, finanziati con i residui degli anni dal 2004 e 2005, attualmente oggetto di perenzione, potrà essere disposta solo dopo la rassegnazione in bilancio dei residui perenti, possibile solo ove gli interessati ne abbiano fatto richiesta

Contributo spettante per l'anno 2007

La corresponsione del contributo spettante per gli indicati anni è disposta in misura di acconto con imputazione sui residui correnti dell'anno 2006.

L'erogazione del saldo potrà essere disposta solo dopo l'assegnazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di ulteriori integrazioni dei fondi di bilancio in termini di competenza e di cassa.